

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 576/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 543/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 121, lettera e), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XI del regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione <sup>(2)</sup> contiene l'elenco dei laboratori di nazionali di riferimento.
- (2) Le autorità competenti della Francia, dell'Italia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dei Paesi Bassi e dell'Austria hanno notificato alla Commissione le nuove denominazioni dei loro rispettivi laboratori nazionali di riferimento.

(3) Il regolamento (CE) n. 543/2008 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato XI del regolamento (CE) n. 543/2008 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2011.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46.

